RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHÉ DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987

PREMESSA

L'art. 10 della Legge 102/90 avente ad oggetto: "Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone" stabilisce che la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino del Fiume Po provvedano alla redazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Piani predisposti a mente degli articoli 3 (Piano della difesa del suolo) e 5 (Piano di ricostruzione e sviluppo) della medesima legge.

La Legge Regionale 1 Agosto 1992 n.23 affida il compito di predisposizione della relazione alla Giunta e di approvazione al Consiglio.

Le Direttive Generali di applicazione della Legge Regionale n. 23/92, approvate con provvedimento della Giunta Regionale n. 34383 del 23 marzo 1993, pongono a carico degli Staff di Coordinamento Operativo, il compito della verifica dell'avanzamento e dell'attuazione dei Piani, ai fini della predisposizione della relazione stessa.

Il presente documento costituisce lo strumento per la predisposizione della "Relazione al Parlamento". Esso è stato proposto al Comitato Istituzionale di cui al comma, art. 9 della L.R. 23/1992 ed dallo stesso approvato nella seduta del 15 febbraio 1996.

PARTE I

SCENARIO DI RIFERIMENTO

A) Considerazioni preliminari

Nella primavera del 1987, gravissime calamità sconvolsero ampie zone della Valtellina ed altre aree limitrofe nelle province di Bergamo, Brescia e Como, ora in parte comprese nella provincia di Lecco. Lo Stato emanò la Legge 102/90 volta a promuovere la ricostruzione e lo sviluppo di questi territori, con uno stanziamento straordinario di Lire 2.400 miliardi, subordinando l'utilizzazione di tali fondi all'approvazione di due specifici Piani (artt. 3 e 5) che vennero predisposti dalla Regione Lombardia e approvati con relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1991 e del 4 dicembre 1992.

Questi provvedimenti si pongono come atti programmatori di indirizzo per l'utilizzo delle risorse pubbliche e private al fine di attuare interventi mirati al rilancio dell'economia dell'area e alla riqualificazione del territorio.

B) L'ambito territoriale

L'area di intervento è costituita dal territorio dei Comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 19 Settembre 1987 n. 384, convertito con modificazioni in Legge 19 Novembre 1987 n. 470 ed integrato con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 con oggetto "Definitiva individuazione dei Comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 1987" e 14 Marzo 1988 con oggetto "Modificazioni

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 1987 riguardante la definitiva individuazione dei Comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 1987".

Si tratta di tutti i Comuni della provincia di Sondrio, 26 Comuni della provincia di Bergamo (Val Brembana), 8 Comuni della provincia di Brescia (Val Camonica), 5 Comuni della provincia di Como (Alto Lario) e 4 Comuni della provincia di Lecco.

Limitati interventi sono previsti in Comuni non compresi nei succitati decreti, al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori oggetto della Legge.

C) La Legge 102/90

La Legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina), nell'ambito delle zone colpite dalle calamità del luglio-agosto 1987, ha voluto dar luogo ad un sistema organico di interventi ed azioni interconnesse e interagenti per il ripristino di condizioni di stabilità idrogeologica sui territori stessi, per l'avvio di sistematiche azioni conservative e manutentive e per la creazione di condizioni di sviluppo socio-economico tali da determinare attività e presenze antropiche necessarie al presidio nel tempo dei territori stessi.

Facendo esplicito riferimento alle disposizioni della Legge 18 Maggio 1987, n. 183, la Legge 102/90 ha indicato nello schema previsionale e programmatico la natura giuridica del documento da predisporre, sulla base:

- di identificazioni delle condizioni di rischio in atto sui territori;
- della necessità di provvedere a significativi interventi di manutenzione

preventiva dei territori montani;

- della salvaguardia della risorsa idrica del Lago di Como e della protezione degli ambiti lacuali.

Nei riguardi della ricostruzione e sviluppo socio-economico, la stessa Legge 102/90 richiama la necessità di provvedere:

- al ripristino e all'adeguamento dei centri urbani;
- al sistema di viabilità e di trasporti minore e di fondovalle;
- al sostegno alle attività produttive;
- alla distribuzione dei servizi sociali;
- al recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.

In relazione a quest'ultimo aspetto viene data grande rilevanza alla salvaguardia delle aree comprese nei parchi naturali o identificate come riserve naturali o aree protette, per le quali si dispone che gli interventi previsti debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Il comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/90, dispone che l'attuazione degli interventi sia delegata di norma agli Enti locali, nell'ambito di un sistema di comunicazioni e pubblicità degli atti, che al coinvolgimento di una cospicua pluralità di soggetti attuatori, aggiunge periodiche e sistematiche comunicazioni formali sullo stato di attuazione del Piano.

Sono previsti finanziamenti a favore degli Enti locali attuatori del Piano, per gli oneri di gestione derivati dai relativi adempimenti.

La legge dispone inoltre che siano riservate agevolazioni fiscali per la creazione di attività che rispondano alle finalità del Piano e finanziamenti agevolati alle imprese

che realizzino investimenti mirati e collimanti con specifici obiettivi del Piano stesso.

L'art.14 provvede alla proroga dei contratti di lavoro, nonchè a dare facoltà alla Regione Lombardia di dar vita ad un Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia delle aree alpine.

Sono infine previste le modalità di corresponsione degli indennizzi definitivi dei danni prodotti dalle calamità.

D) La Legge Regionale 23/1992

La Regione Lombardia, per l'attuazione della Legge 2 maggio 1990, n.102, sentiti gli Enti locali interessati ed in accordo con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, predispose lo "Schema previsionale e programmatico" e il "Piano di ricostruzione e sviluppo", nonché la legge regionale n. 23/1992 per individuare le modalità di attuazione degli interventi e gli organi incaricati dei relativi adempimenti.

Nel provvedimento legislativo sono definiti i principi generali per l'attuazione degli interventi, i compiti di Regione, Province, Comuni e Comunità Montane nonché gli obiettivi da conseguire.

Sono in particolare evidenziate le funzioni di:

a) proposta di aggiornamento dei Piani e di predisposizione di accordi di programma per l'esecuzione degli interventi di Piano, in capo alla Giunta Regionale;

b) indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo dello svolgimento dei Piani, assegnate ad un "Comitato Istituzionale" formato dal Presidente e dal

Vicepresidente della Giunta Regionale e dai Presidenti delle Province interessate.

Gli atti conseguenti alle decisioni del Comitato Istituzionale e alla gestione ordinaria degli interventi sono assunti dal Presidente della Giunta Regionale che dispone, a tale scopo, di apposite strutture tecniche (Staff) e di una Commissione Scientifica.

Vengono definite le norme per le procedure d'appalto, con il recepimento delle nuove disposizioni promulgate in materia di opere pubbliche, nonché le modalità e i criteri per garantire la trasparenza degli atti, la pubblicità e l'informazione e il controllo sull'attuazione degli stessi.

Personale e norme finanziarie connesse alla attuazione dei Piani sono state oggetto di specifiche disposizioni a completamento di un quadro organizzativo che, con l'indicazione dei campi da indagare e sottoporre agli interventi indicati dalla Legge 102/90, descrive mezzi e strutture operative da impegnare.

E) Il Finanziamento e l'aggiornamento del Piano

1 - Evoluzione del finanziamento del Piano nelle Leggi finanziarie 1993/1996.

La legge 102/90 all'art.1, 1° comma, aveva destinato, per il riassetto idrogeologico e per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate 1987, la complessiva somma di 2.400 miliardi per il sessennio 1989/1994.

La stessa legge all'art.9, 4° comma, dalla sopracitata autorizzazione di spesa di 2.400 miliardi prevedeva a scomputo della stessa autorizzazione, uno stanziamento,

a favore della Regione Lombardia, di un importo pari a 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994, per l'attività di monitoraggio e rilevamento a cura del Servizio Geologico Regionale.

Il D.P.C.M. del 4.12.1992 ha pertanto approvato il piano finanziario allegato al Piano predisposto secondo le suddette disponibilità previste dalla stessa L. 102/90, suddividendolo per i vari settori di intervento relativamente al periodo 1990/1995 secondo la seguente suddivisione delle quote (in miliardi):

1990/91	1992	1993	1994	1995 e seguenti	TOTALE
694	129	229	343	1000	2.395

L'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1993 ha comportato una ridistribuzione delle poste annuali, ferme restando quelle relative agli anni 1990/91 e 1992, prevedendo la completa realizzazione del Piano nel 1996 secondo il seguente schema:

1990/92	1993	1994	1995	1996 e seguenti	TOTALE
823	50	300	300	922	2.395

La successiva finanziaria relativa all'anno 1994 ha ulteriormente modificato le poste annuali, lasciando però invariate quelle relative agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993,